



# COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)



**ORIGINALE**

## ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.

*Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE*

### ORDINANZA

N. <b>19</b> del Reg. Generale N. <b>17</b> del Reg. di Settore Del <b>03-06-2026</b>	<b>OGGETTO:</b> UTILIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO - RESTRINGIMENTO CARREGGIATA SU CORSO PRINCIPE UMBERTO DAL 04 GIUGNO 2026 AL 7 SETTEMBRE 2026;
---	---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tre**, del  **mese** di **giugno** , nel proprio Ufficio

**IL RESP. I SETT. AA.GG.F.**

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.25 di R.G. del 22.10.2025, di conferimento incarico di Elevata Qualificazione e di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa senza soluzione di continuità con decorrenza dal 1° ottobre 2025, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

#### **VISTE:**

- l'Ordinanza R.G. n.15 del 31.08.2010 di istituzione, tra l'altro, del senso unico di marcia in Corso Principe Umberto, direzione Piazza Aldo Moro;
- l' Ordinanza R.G. 26 del 12.11.2025 trasferimento fermata di capolinea autobus delle Ferrovie del Gargano da Corso Dauno Irpino a via Lacedonia (piazzale ex mercato coperto) per le corse scolastiche delle ore 6:55 e 7:55, escluso il mercoledì con istituzione fermata in piazza Aldo Moro.

**RILEVATO CHE** la Bar Gelateria Quirino Sandra, con nota acquisita al protocollo comunale n. 5787 del 03.06.2026, ha richiesto l'occupazione temporanea di suolo pubblico antistante la propria attività per il periodo dal 04.06.2026 al 07.09.2026;

**RAVVISATA** la necessità del restringimento della carreggiata su Corso Principe Umberto, dall'altezza del numero civico 50 al numero civico 62, direzione Piazza Aldo Moro(lato destro), per allestimento con tavoli e sedie degli spazi richiesti dall' attività commerciale per l'occupazione temporanea, per il periodo dal **04/06/2026** al **07/09/2026**;

#### **PRECISATO:**

- che l'occupazione di suolo pubblico sarà effettuata sulla carreggiata, al fine di lasciare completamente libero e fruibile il marciapiede ai pedoni, garantendo il regolare transito pedonale in condizioni di sicurezza;
- che la suddetta occupazione non deve creare intralcio alla circolazione stradale, né costituire pericolo o impedimento alla normale fluidità del traffico veicolare, dovendo essere mantenute adeguate condizioni di sicurezza e visibilità;

**VISTI** gli artt. 5, 6, comma 5, lettera d), e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 ed il Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari;

**VISTO** il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. il **RESTRINGIMENTO** della **CARREGGIATA** su Corso Principe Umberto, dall'altezza del numero civico 50 al numero civico 62 in direzione Piazza Aldo Moro, per consentire l'allestimento di tavoli e sedie a servizio dell'attività commerciale ivi ubicata, per l'occupazione temporanea, per il periodo dal **4 GIUGNO 2026** al **7 SETTEMBRE 2026**.
2. Il concessionario dovrà rispettare integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;

### **AVVISA**

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

### **DISPONE**

-Che la presente Ordinanza:

Sia trasmessa a mezzo pec:

Alla locale Stazione Carabinieri e al Servizio di Polizia Locale, che vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza;

Sia pubblicata: All'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 03-06-2026

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio  
Agente Verderosa Giuseppe Antonio



**IL RESP. I SETT. AA.GG.F.**

Dott.ssa MERIGGI Antonella

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

#### **N. \_\_337 del Registro**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-06-2026 al 18-06-2026

Lì 03-06-26

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

